

L'onorevole Barazzuoli ha la parola.

BARAZZUOLI. La ragione per la quale io ed i miei amici avevamo proposto la soppressione dell'articolo 10 del progetto della Commissione, era una sola, invitare la Camera a non accettare l'innovazione proposta dalla Commissione nel suo articolo, secondo la quale il contribuente avrebbe il diritto di non pagare la differenza tra la somma concordata e la controversa, finchè non fossero risolti i ricorsi dei contribuenti che si reputano aggravati dalla tassazione dell'agente fiscale.

MELLANA. In via amministrativa.

BARAZZUOLI. In via amministrativa. Ma collo sviluppo che ha avuto questa discussione, mi sembra che la controversia sia stata così ampiamente trattata e da diversi membri della Camera, e dal commissario regio, che io non potrei se non ripetere ciò che il commissario regio ha detto in questo proposito.

Soltanto mi sia concesso d'osservare che, mentre aderirei di buon grado al temperamento proposto dall'onorevole Cappellari, il quale mi sembra che concili a sufficienza gl'interessi opposti dell'erario e dei contribuenti, non potrei non insistere nel proporre alla Camera il rigetto dell'innovazione che è stata introdotta dalla Commissione nella proposta ministeriale.

L'argomento, come ho detto, è stato abbastanza svolto; nondimeno devo osservare che è prudenza guardarsi bene da un'innovazione così grave e senza esempio, qual è quella proposta dalla Commissione.

Ed invero, allorquando si tratta di abbandonare principii e regole che hanno per sè il consenso universale ed il suffragio dell'esperienza, occorre che si verifichi una grande ragione di utilità generale che superi di gran lunga gl'inconvenienti inseparabili da qualsiasi novità.

Ora io non trovo punto nella proposta della Commissione questa utilità generale che solo potrebbe giustificare il deviamiento da una regola antica quanto sono antiche le imposte.

Ed invero, o signori, chi è che profitterà dell'innovazione proposta dalla Commissione? Ben pochi. Imperocchè non ne profittano tutti coloro (e questi saranno certamente la maggioranza) i quali accetteranno la denuncia dell'anno passato; non ne profitteranno coloro i quali denunciano nuove rendite, e questi pur troppo saranno pochi; non ne profitteranno infine coloro i quali dedurranno una diminuzione di rendita la quale sia riconosciuta giusta dall'agente delle tasse.

Tutto si riduce in fin dei conti al beneficio di quei pochi, i quali facciano le denunce *ex integro*, e fra questi pochi vi saranno coloro ai quali è riuscito fino a questo momento di sottrarsi all'adempimento che ha ogni cittadino di pagare le imposte allo Stato; e

certo per questi pochi io credo che i riguardi non sarebbero troppo meritati.

Ma lasciamo pure da parte la considerazione di utilità, la quale mi sembra microscopica. Gl'inconvenienti io credo che sarebbero assai maggiori di quei benefizi che la Commissione si riprometterebbe dalla sua innovazione.

L'onorevole commissario regio ha dimostrato, mi sembra, con sufficiente chiarezza i danni che verrebbero alle finanze dall'incertezza e dal ritardo nella esazione delle imposte.

Io voglio considerare la questione solamente dal lato del danno che da questa novità risentirebbero i municipi e le provincie.

La Camera sa che le sovrimposte comunali e provinciali si ripartono in proporzioni determinate fra la tassa sui fabbricati, la tassa sui terreni e la tassa sulla ricchezza mobile. Ora questo riparto, questa proporzione delle sovrimposte non può avvenire fintantochè non è accertata l'entità delle imposte. Inoltre non possono spedirsi i ruoli per i singoli contribuenti, fintantochè non è conosciuta la quota d'imposta principale che grava sopra di essi: il che porterebbe necessariamente ad un'infinità di arretrati e di ritardi, i quali pregiudicherebbero grandemente gl'interessi dei comuni e delle provincie, che hanno per cespiti principale di entrata le sovrimposte comunali e provinciali.

Credo poi che coll'ammettere questa innovazione, mentre la Camera da un lato ha voluto semplificare e diminuire le formalità che apparivano soverchie e vessatorie, andrebbe al risultamento opposto; e lo provano, signori, gli emendamenti proposti dall'onorevole Nervo e dall'onorevole Melchiorre all'articolo 10, coi quali si prescrive che l'agente debba notificare il suo reclamo al contribuente, ed il contribuente a sua volta debba notificare il suo reclamo all'agente. Moltiplicazione questa di forme e di lavoro, la quale crescerebbe in gravi proporzioni, imperocchè io sono persuaso che, allorquando si dia il diritto al contribuente di non pagare fino che i suoi reclami non sono risolti, noi vedremo aumentare a dismisura il numero dei reclami. E per un altro verso cresceranno le complicità e le formalità: dopo la risoluzione dei ricorsi, bisognerà infatti procedere alla formazione dei ruoli suppletori, talchè, mentre da un lato noi semplifichiamo le forme di esazione dell'imposta, dall'altro le complichiamo.

Per tutto ciò, io insisto nel rigetto dell'articolo 10 proposto dalla Commissione, e dichiaro di aderire anche a nome dei miei amici all'emendamento proposto dall'onorevole Cappellari.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferraris proponeva un emendamento così concepito:

« Contro i giudizi delle Commissioni provinciali d'appello sui rinvii intorno all'estimazione dei redditi non è ammesso nessun ulterior reclamo; contro i giudizi delle Commissioni centrali sui rinvii intorno al-